



CONFINDUSTRIA

Brexit

Accordo di recesso e dichiarazione
politica sulle future relazioni
tra Regno Unito e Unione europea

30 novembre 2018

Indice

1. Accordo di recesso del Regno Unito dall'UE.....	2
1.2 Aree di interesse.....	3
1.3 Protocolli.....	4
2. Dichiarazione politica sulle future relazioni tra UE e Regno Unito	5
3. Preparativi al recesso del Regno Unito – No deal scenario	8

Il 14 novembre 2018, i negoziatori dell'UE e del Regno Unito hanno raggiunto un'intesa sul testo dell'accordo di recesso. Il 22 novembre è stato inoltre raggiunto un accordo sulla dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra le parti.

In seguito, i leader dell'UE a 27 si sono incontrati per una riunione straordinaria del Consiglio europeo (Articolo 50) domenica 25 novembre 2018, e, in tale occasione, hanno approvato l'accordo di recesso e la dichiarazione politica sulle future relazioni UE-Regno Unito.

L'accordo dovrà essere approvato ora dal Parlamento britannico, che si esprimerà l'11 dicembre, e dal Parlamento europeo che probabilmente voterà tra fine gennaio e inizio febbraio 2019. Soltanto con l'esito positivo di queste consultazioni l'accordo potrà entrare in vigore il 30 marzo 2019, come previsto dall'articolo 185.

A prescindere dal risultato dei due voti, il 29 marzo 2019, il Regno Unito uscirà ufficialmente dall'UE e diventerà Paese terzo.

1. Accordo di recesso del Regno Unito dall'UE

Il testo dell'accordo è composto da 185 articoli e 3 protocolli e disciplina l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

L'accordo copre le seguenti aree:

- **Disposizioni comuni**, nelle quali sono incluse una serie di clausole standard per la piena comprensione e operatività dell'accordo;
- **Diritti dei cittadini**, al fine di proteggere più di 3 milioni di cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e di più di un milione di cittadini britannici residenti nell'Unione;
- **Temi più strettamente connessi al recesso**, e volti ad assicurarne lo svolgimento ordinato (consentendo per esempio – art. 40 e ss. – alle merci immesse sul mercato prima del termine del periodo di transizione di proseguire fino alla loro destinazione);
- **Periodo di transizione**, (30 marzo 2019 – 31 dicembre 2020) durante il quale l'Unione europea continuerà a trattare il Regno Unito come se fosse uno Stato membro, fatta eccezione per la sua partecipazione alle istituzioni e alle strutture di governance dell'Unione;
- **Accordo finanziario**, volto a garantire che il Regno Unito e l'Unione europea onorino tutti gli obblighi finanziari assunti mentre il Regno Unito era ancora membro dell'Unione;
- **Governance dell'accordo**, con lo scopo di assicurare un'efficace gestione, implementazione e vincolatività dell'accordo, inclusi adeguati meccanismi per la soluzione delle controversie;
- **Misure specifiche**, contenute in un apposito protocollo, volte a garantire il pieno rispetto degli "Accordi del Venerdì santo" tra Irlanda e Irlanda del Nord e a evitare il ritorno di una qualunque frontiera fisica tra le due parti dell'isola. L'accordo contiene anche altri due protocolli che disciplinano le installazioni militari inglesi a Cipro e Gibilterra.

1.2 Aree di interesse

Periodo di transizione

Durante il periodo transitorio, per il quale viene stabilita una durata di 21 mesi (fino al 31 dicembre 2020), il Regno Unito continuerà a partecipare all'Unione doganale, al mercato unico e a tutte le politiche dell'UE.

Il testo include la possibilità di estendere di comune accordo tale periodo, una sola volta entro il 1° luglio 2020, di uno o due anni. Nel caso in cui il periodo transitorio venisse esteso sarà necessario definire un equo contributo del Regno Unito al bilancio dell'UE.

L'acquis dell'UE continuerà ad applicarsi integralmente al Regno Unito: sarà mantenuta l'efficacia diretta e la primazia del diritto dell'UE; il Regno Unito dovrà garantire il rispetto di tutti gli esistenti strumenti e strutture dell'Unione in materia di regolamentazione, bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione, ivi compresa la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea; il Regno Unito dovrà rispettare la politica commerciale dell'UE e potrà negoziare accordi commerciali con paesi terzi che potranno entrare in vigore solo previa autorizzazione dell'UE; si continueranno ad applicare, inoltre, al Regno Unito le disposizioni in materia di politica estera, sicurezza comune, giustizia ed agli affari interni vigenti alla data del recesso. Infine, il Regno Unito dovrà rispettare le obbligazioni provenienti da tutti gli accordi internazionali conclusi dall'UE.

Diritti dei cittadini

I cittadini dell'UE residenti nel Regno Unito e i cittadini del Regno Unito residenti nell'UE potranno continuare ad esercitare i diritti attualmente garantiti dalle normative europee, sulla base dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Si tratta in particolare di diritti di residenza, di lavoratori e liberi professionisti, diritti di riconoscimento di qualifiche professionali, diritti di prestazioni sanitarie, sociali e pensionistiche.

Le disposizioni relative alla protezione dei diritti dei cittadini UE residenti nel Regno Unito saranno sostanzialmente incorporate nel diritto britannico (avranno dunque applicabilità diretta e non potranno essere modificate unilateralmente dal Regno Unito attraverso una legge ordinaria) e i tribunali britannici dovranno fare riferimento diretto ad esse, assumendo come riferimento le sentenze della Corte di giustizia dell'UE.

In caso di incertezza è previsto che le corti del Regno Unito facciano ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE per un periodo di 8 anni dall'entrata in vigore dell'accordo di recesso.

Proprietà intellettuale

Per quanto riguarda la tutela della proprietà intellettuale, l'articolo 54 dell'accordo specifica con molta chiarezza che "tutti i titolari di un diritto di proprietà intellettuale (marchi registrati, design, indicazioni geografiche) che si sono registrati o a cui è stata concessa la titolarità del diritto prima del termine del periodo transitorio", diventeranno, senza necessità di un riesame, titolari dello stesso diritto nel Regno Unito.

In particolare, le indicazioni geografiche saranno tutelate all'interno dell'Unione fino al termine del periodo di transizione e saranno oggetto nel Regno Unito - senza necessità di riesame - "almeno del medesimo livello di protezione previsto dalla legislazione dell'Unione".

Accordo finanziario

Il Regno Unito si impegna ad onorare tutti gli obblighi finanziari dovuti per la sua partecipazione all'UE e, in particolare, tutti gli obblighi finanziari fino al 2020, data di scadenza dell'attuale quadro finanziario pluriennale di bilancio dell'UE, nonché gli altri impegni finanziari già assunti che andranno oltre tale data.

Governance dell'accordo

Tutte le disposizioni dell'accordo di recesso avranno efficacia diretta e supremazia negli ordinamenti degli Stati membri e in quello del Regno Unito. I tribunali britannici dovranno attenersi al principio dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo di recesso coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE fino alla fine del periodo di transizione. Cessato tale periodo, i Tribunali britannici dovranno comunque tenere in debito conto la giurisprudenza della stessa Corte di giustizia dell'UE nell'interpretazione ed applicazione dell'accordo di recesso.

1.3 Protocolli

Confine tra Irlanda e Irlanda del Nord

Il protocollo sull'Irlanda e Irlanda del Nord, allegato all'accordo di recesso, introduce una soluzione c.d. di backstop finalizzata ad evitare una frontiera fisica tra Irlanda e Irlanda del Nord. La soluzione di backstop si applicherà una volta concluso il periodo di transizione (30 marzo 2019 – 31 dicembre 2020) nel caso in cui e fino a che le sue previsioni non saranno superate – in tutto o in parte – dal futuro accordo che sarà negoziato tra UE e Regno Unito durante il periodo di transizione.

La soluzione di backstop prevede la creazione di un'area doganale comune (single custom territory) comprensiva del territorio dell'UE e di quello del Regno Unito (compresa quindi l'Irlanda del Nord). Il protocollo stabilisce, inoltre, l'applicazione all'Irlanda del Nord anche della normativa riguardante il mercato interno.

Gibilterra

L'accordo contiene un protocollo su Gibilterra che costituisce un memorandum d'intesa bilaterale tra Spagna e Regno Unito. Il testo prevede una stretta cooperazione in materia di diritti dei cittadini, ambiente, questioni doganali e altri settori, nonché un accordo bilaterale in materia di fiscalità e tutela degli interessi finanziari. Il protocollo stabilisce anche le basi per la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti in relazione alle persone che vivono nella zona di Gibilterra ed in particolare i lavoratori frontalieri.

Zone sovranità di Cipro

L'accordo contiene anche un protocollo sulle zone di sovranità a Cipro, che tutela gli interessi dei ciprioti che vivono e lavorano nelle Sovereign Base Areas (SBAs) in seguito all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'obiettivo del protocollo è garantire che la legislazione dell'UE, nei settori previsti dal protocollo 3 dell'atto di adesione di Cipro, continui ad applicarsi nelle zone di sovranità, senza interruzione o perdita di diritti. Ciò vale per una serie di settori come la tassazione, le merci, l'agricoltura, la pesca e le norme veterinarie e fitosanitarie.

2. Dichiarazione politica sulle future relazioni tra UE e Regno Unito

Il 25 novembre 2018, insieme all'accordo di recesso del Regno Unito dall'UE, i leader dei 27 Paesi UE hanno approvato una **dichiarazione politica** che definisce il quadro delle relazioni future tra UE e Regno Unito.

Si tratta di un documento di natura politica, che non crea obblighi giuridici in capo alle due parti ma che, ciò nonostante, qualora l'accordo di recesso venga ratificato sia dall'UE che dal Regno Unito, rappresenterà la base su cui verranno avviati i negoziati per l'accordo futuro.

Tali negoziati, che avranno come obiettivo quello di definire un ambizioso partenariato economico e politico, potranno formalmente essere avviati solo il 30 marzo 2019 – data in cui il Regno Unito uscirà ufficialmente dall'UE – e dovranno essere conclusi in tempo utile per consentire la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo futuro entro il termine del periodo transitorio (termine attualmente fissato al 31 dicembre 2020, prolungabile di massimo due anni qualora le parti decidano in tal senso entro il 1 luglio 2020)¹.

Il testo della dichiarazione politica è diviso in **cinque capitoli** (disposizioni generali, partenariato economico, partenariato per la sicurezza, disposizioni istituzionali e altre disposizioni orizzontali, prossime tappe); le disposizioni sono volutamente generiche, poiché basate sulla ricerca di un difficile equilibrio tra istanze contrapposte. Da un lato, infatti, la dichiarazione ribadisce l'autonomia dei processi decisionali UE, l'integrità del mercato interno e dell'unione doganale e l'indivisibilità delle quattro libertà fondamentali. Dall'altro, mira ad assicurare la piena sovranità del Regno Unito, con particolare riguardo alla possibilità di condurre una politica commerciale indipendente e al controllo sulla politica d'immigrazione.

In base a quanto previsto nelle **disposizioni generali**, la relazione futura dovrà basarsi sui valori e sui principi condivisi quali il rispetto dei diritti umani, la democrazia, lo stato di diritto, la non proliferazione delle armi nucleari e il multilateralismo. In questo contesto, particolare rilievo viene attribuito al tema della **tutela dei dati personali**: subito dopo il recesso, la Commissione europea avvierà la valutazione del quadro normativo UK, con l'obiettivo di adottare una *Adequacy Decision* prima della fine del periodo transitorio.

Inoltre, nel quadro delle relazioni future le parti si impegnano a definire i termini della potenziale **partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'UE** nei settori di interesse comune (quali scienza e innovazione, cultura e educazione, sviluppo, difesa, ecc) fermo restando che le condizioni precise di tale partecipazione – inclusi i contributi finanziari – verranno definite dai singoli strumenti (attualmente oggetto di negoziato nell'ambito del bilancio UE post-2020). Si prende poi atto dell'intenzione del Regno Unito di valutare se e come continuare a collaborare con il gruppo della Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Gli aspetti più rilevanti per le imprese vengono trattati nel secondo capitolo, relativo al **partenariato economico**. Innanzitutto si chiarisce che l'obiettivo generale dei negoziati sarà la creazione di un partenariato economico ampio e ambizioso che dovrà prevedere

¹ In caso contrario, al termine del periodo transitorio entrerà automaticamente in funzione la c.d. soluzione di "backstop" che in sostanza prevede che l'intero Regno Unito continui a far parte di un'unione doganale con l'UE 27 e che l'Irlanda del Nord continui a partecipare anche al mercato interno dell'UE.

un'area di libero scambio e accordi di cooperazione settoriale, oltre a disposizioni volte a garantire un'equa concorrenza.

Si chiarisce, inoltre, che il Regno Unito riacquisirà piena potestà normativa e autonomia regolamentare: anche qualora si riesca a finalizzare questo partenariato economico, al termine del periodo transitorio il Regno Unito cesserà di partecipare al mercato interno dell'UE. Ciò comporterà il **rischio di una progressiva divergenza normativa e regolamentare** fra UE e Regno Unito, in particolare per quanto riguarda i settori attualmente armonizzati. Potrebbe quindi essere opportuno che l'accordo futuro preveda **appropriati meccanismi giuridico-istituzionali volti a minimizzare questo rischio** e ad impedire l'introduzione arbitraria di barriere di natura non tariffaria.

Per quanto riguarda lo **scambio di merci**, l'accordo futuro dovrà garantire l'azzeramento di dazi, imposte, commissioni e contingenti quantitativi in tutti i settori. Dato che le merci dovranno transitare fra due mercati distinti, sarà necessario introdurre dei controlli sui beni in transito per verificarne l'origine e garantire che le preferenze tariffarie vengano concesse solo alle merci originarie delle due parti. Al contempo, però, nel confermare la volontà di evitare la reintroduzione di un confine fisico in Irlanda, la dichiarazione politica sottolinea che UE e Regno Unito punteranno a definire **accordi doganali ambiziosi che minimizzino la necessità di controlli sulle regole di origine**. A tal proposito, **occorrerà capire quali dispositivi potranno essere previsti dall'accordo per contrastare eventuali pratiche elusive**. Si ribadisce inoltre che durante il negoziato dovrà essere data particolare attenzione agli aspetti regolamentari (TBT, SPS) e si precisa che il Regno Unito valuterà la possibilità di allinearsi con le regole UE, nel rispetto dell'autonomia regolatoria delle parti. Il livello di ambizione che il Regno Unito dimostrerà con riferimento a tale allineamento normativo inciderà sulla portata e sulla pervasività dei controlli doganali che verranno messi in atto dall'UE.

Nell'ambito di **servizi e investimenti** le parti si impegnano a raggiungere accordi che vadano ben oltre gli impegni assunti in seno all'OMC, modellati sui recenti accordi di libero scambio siglati dall'UE (es. CETA). In materia di servizi, si mirerà ad un'ampia copertura settoriale nelle diverse modalità di fornitura dei servizi (in linea con il quadro GATS). Anche in questo ambito, particolare importanza verrà data agli aspetti regolatori, in particolare per quanto riguarda la collaborazione sul fronte della regolamentazione domestica (es. licenze). Disposizioni specifiche verranno previste in materia di: **servizi finanziari**, con l'impegno delle parti di concludere la valutazione relativa all'equivalenza dei rispettivi regimi di supervisione entro fine giugno 2020; **digitale**, per facilitare il commercio elettronico; **pagamenti e movimenti di capitale**.

In materia di **tutela della proprietà intellettuale**, con specifico riferimento alla tutela delle Indicazioni Geografiche (IIGG), la dichiarazione prende atto di quanto convenuto in merito nell'accordo di recesso e esorta le parti a cercare di mettere in atto meccanismi volti a garantire protezione appropriata alle rispettive IIGG. **Occorrerà però capire se tutte le IIGG attualmente riconosciute a livello UE verranno protette automaticamente nell'accordo futuro**.

Per quanto riguarda gli **appalti pubblici**, si sottolinea l'intenzione del Regno Unito di aderire al *Government Procurement Agreement* (GPA) come parte autonoma. In questo contesto, le parti si impegnano ad aprire i rispettivi mercati al di là di quanto previsto dal GPA, senza intaccare le prerogative nazionali in materia di sicurezza.

Per quanto riguarda la **mobilità delle persone**, poiché cesserà di applicarsi il principio della libera circolazione fra UE e Regno Unito, occorrerà prevedere accordi specifici per permettere l'ingresso temporaneo e il soggiorno delle persone che viaggiano per lavoro, nonché disposizioni domestiche per consentire viaggi senza visto per visite a breve termine.

Per quanto riguarda i **trasporti**, le parti si impegnano a stipulare accordi specifici per regolare il trasporto aereo, stradale, ferroviario e marittimo. Sull'**energia** si punterà a definire un quadro per assicurare la distribuzione e l'approvvigionamento di gas ed elettricità, sulla base di mercati competitivi e consentendo l'accesso alle reti senza discriminazioni. Occorrerà inoltre considerare l'eventuale collegamento del futuro quadro normativo UK con il Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE (ETS UE). UE e Regno Unito dovranno anche siglare un accordo sulla **pesca**, che regoli fra l'altro l'accesso alle acque (gestione della pesca) e che si punterà a ratificare per il 1 luglio 2020.

Il partenariato economico dovrà infine contenere robuste disposizioni per assicurare condizioni di **concorrenza leale** in materia di aiuti di Stato, concorrenza, norme sociali e occupazionali, standard ambientali e fiscalità, a partire da quanto stipulato nell'accordo di recesso. Queste disposizioni dovranno prevedere meccanismi per assicurare l'attuazione degli impegni e per risolvere le eventuali controversie.

Altrettanto importante del partenariato economico nell'ambito delle future relazioni tra UE e Regno Unito sarà il **partenariato per la sicurezza**, a cui è dedicato il terzo capitolo della dichiarazione politica. Nel ribadire la volontà di collaborare per affrontare minacce comuni come terrorismo o attacchi informatici e per promuovere la sicurezza internazionale, le parti si impegnano a definire un quadro comune in materia di cooperazione fra autorità giudiziarie e tra forze dell'ordine, di scambio di dati, contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento al terrorismo e a cooperare in materia di politica estera, difesa, scambi fra *intelligence* e politica spaziale. Inoltre, l'accordo futuro dovrà coprire temi quali la collaborazione in materia di *cyber security*, protezione civile, contrasto all'immigrazione illegale, anti-terrorismo e sicurezza sanitaria.

Infine, la dichiarazione politica chiarisce che subito dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, le parti concorderanno la struttura e il formato dei round negoziali e le relative scadenze, prevedendo dei vertici a cadenza semestrale per stabilire le azioni future e valutare i progressi raggiunti.

3. Preparativi al recesso del Regno Unito – No deal scenario

Qualche che sia lo scenario che si prospetta, i cambiamenti derivanti dall'uscita del Regno Unito saranno notevoli.

In questo senso, la Commissione ha più volte sollecitato cittadini, imprese e Stati membri a prepararsi a tutti gli scenari possibili – compreso quello di un non accordo - valutandone integralmente i rischi collegati e pianificandone la risposta al fine di attutirli.

In questo senso, l'Esecutivo comunitario ha pubblicato una prima comunicazione a luglio 2018 e una serie di avvisi ai portatori di interessi (*notice to stakeholders*), che illustrano le implicazioni giuridiche e pratiche e la normativa applicabile in caso di uscita del Regno Unito dall'UE senza un accordo. Ad oggi, gli avvisi pubblicati sono 78, e riguardano tutti i settori: dalla salute e sicurezza alimentare, fino ai trasporti, passando per i servizi finanziari, l'ambiente e il mercato interno.

Queste comunicazioni tecniche sono consultabili sul sito web della Commissione al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

L'attività della Commissione è continuata poi con una seconda comunicazione pubblicata il 13 novembre 2018. Il documento individua alcune tematiche che richiedono un'attenzione particolare in considerazione dell'importanza che rivestono per l'Unione europea, delle profonde conseguenze che un recesso disordinato del Regno Unito avrebbe nei relativi ambiti e del potenziale impatto negativo per cittadini e imprese.

Tra questi si segnalano in particolare:

Servizi finanziari

Con il recesso del Regno Unito gli operatori finanziari britannici perderanno il diritto di prestare servizi finanziari negli Stati membri dell'UE a 27 nell'ambito del regime UE del **passaporto per servizi finanziari**. Le attività degli operatori dell'UE nel Regno Unito saranno soggette al diritto del Regno Unito.

Negli avvisi ai portatori di interessi la Commissione ha sottolineato l'importanza di prepararsi a ogni evenienza, compresa l'ipotesi di un recesso senza accordo. I pareri e gli orientamenti emessi dalle autorità europee di vigilanza e dalla Banca centrale europea, hanno sottolineato la necessità di essere preparati al trasferimento dell'attività e di precisare le prospettive di vigilanza applicabili in tal caso.

Trasporto aereo

Se alla data del recesso del Regno Unito non vigerà un accordo, e gli operatori del settore non avranno concordato le modalità alternative necessarie e possibili, si verificherà nel trasporto aereo una brusca interruzione del traffico tra il Regno Unito e l'Unione europea, in quanto verrebbero a mancare i diritti di traffico e/o le licenze di esercizio o i certificati di sicurezza aerea non sarebbero più validi.

In particolare, **per quanto riguarda i diritti di traffico** la Commissione ha precisato che proporrà misure che permettano ai vettori aerei del Regno Unito di sorvolare il territorio dell'Unione europea, effettuare scali tecnici e atterrare nell'UE per poi ritornare nel Regno Unito. Tali misure sarebbero subordinate alla reciprocità, ossia a che il Regno Unito applichi misure equivalenti ai vettori aerei dell'Unione europea.

Dogane

In mancanza di accordo, a partire dalla data del recesso le merci che entrano nell'Unione europea dal Regno Unito saranno considerate **importazioni** e le merci che escono dall'Unione europea verso il Regno Unito saranno considerate **esportazioni**. Si applicherà integralmente la normativa dell'UE relativa alle merci importate e alle merci esportate, compresa l'**imposizione di dazi e imposte** (quali dazi doganali, imposta sul valore aggiunto e accise all'importazione), conformemente agli impegni dell'Unione europea previsti dalle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio. Vigerà inoltre l'**obbligo di presentare dichiarazioni in dogana** alle autorità doganali e potrà essere effettuato un controllo delle spedizioni.

- La Commissione ha più volte sollecitato gli Stati membri ad adottare tutte le misure che, in caso di recesso senza accordo, possano permettere di applicare dal 30 marzo 2019 il codice doganale dell'Unione e le pertinenti norme in materia di imposte indirette **a tutte le importazioni e esportazioni da e verso il Regno Unito**. Su richiesta degli operatori economici e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti applicabili, le autorità doganali possono rilasciare autorizzazioni al ricorso alle misure di agevolazione previste dal codice doganale dell'Unione.

Requisiti sanitari e fitosanitari

In mancanza di accordo, a decorrere dalla data del recesso sarà vietato l'ingresso nell'UE di molte merci e di molti animali soggetti alla **normativa sanitaria e fitosanitaria**, a meno che il Regno Unito non sia "elencato" nel diritto dell'UE come paese terzo autorizzato.

Anche in tal caso occorrerà comunque garantire il rispetto delle rigorose condizioni sanitarie applicabili alle importazioni dai paesi terzi, le quali dovranno essere sottoposte ai controlli effettuati dalle autorità degli Stati membri ai posti d'ispezione frontaliere.

Dati personali

In mancanza di accordo, a partire dalla data del recesso al trasferimento di dati personali verso il Regno Unito si applicheranno le norme sui trasferimenti internazionali in applicazione del regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, della direttiva (UE) 2016/680 per le attività dei servizi di contrasto della criminalità e del regolamento (CE) n. 45/200126 relativamente alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea.

I tre atti legislativi prevedono inoltre deroghe in situazioni specifiche, che rendono possibile il trasferimento dei dati anche in assenza di adeguate garanzie. Si tratta degli stessi strumenti attivati nei rapporti con la maggior parte dei paesi del mondo per i quali non vige una decisione di adeguatezza. La Commissione precisa che in caso di non accordo l'adozione di una decisione di adeguatezza non rientra nella sua pianificazione di emergenza.

Clima

In mancanza di accordo, alla data del recesso tutta la normativa dell'UE sui cambiamenti climatici (tra cui il sistema UE di scambio di quote di emissioni) cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. Per quanto riguarda il sistema UE di scambio di quote di emissione la Commissione ha chiarito che controllerà attentamente il corretto funzionamento nel contesto del recesso e adotterà le misure necessarie per preservare



l'integrità del meccanismo ETS, eventualmente anche tramite la sospensione temporanea delle aste e dei processi di assegnazione/scambio a titolo gratuito nei confronti del Regno Unito.